



Comune di RACCUJA

Città Metropolitana di Messina

PARERE SULLA Proposta Delibera di Giunta avente ad oggetto:

“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi

per l’esercizio finanziario 2020”

*L’Organo di revisione
Dott. Anastasi Carmelo Franco*

Comune di Raccuja

ORGANO DI REVISIONE

VERBALE N. 29 DEL 17.08.2021

PARERE SULLA Proposta Delibera di Giunta avente ad oggetto:

“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l’esercizio finanziario 2020”.

Il sottoscritto *Dott. ANASTASI Carmelo Franco*, nominato Revisore dei Conti di questo Ente con deliberazione del C.C. n. 40 in data 29.10.2018, esecutiva;

ESAMINATA

la proposta Deliberazione per la Giunta Comunale, avente ad oggetto:

“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l’esercizio finanziario 2020.”,
presentata dal Sindaco Avv. Ivan Martelli; ricevuta in data 16/08/2021.

VISTO: il parere **“favorevole”** espresso dal responsabile dell’area Economica Finanziaria *Dott. Antonio Mileti*; sulla proposta oggetto del parere.

VISTI:

- a) l’Art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 che prevede: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1, gli Enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della Giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto»;*
- c) il citato Art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate ed impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese.*

DATO ATTO quanto esplicito al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.L.gs. 118/2011 in tema di gestione dei residui: *“in ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- *la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- *l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- *il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- *la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in Bilancio.”*

RILEVATO che la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in Bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del Bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione.

RICHIAMATO l'Art. 228 comma 3, del D.L.gs. n. 267/2000, secondo cui *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'Art. 3, comma 4, del D.L.gs. 23 giugno 2011, n. 118. e s.m.i.”.*

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso,

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa e contabile, del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria *Dott. Mileti Antonio*, resi, ai sensi degli Articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo del 18.08.2000, N. 267 e successive modifiche e integrazioni.

VISTA la richiamata proposta deliberativa ed i documenti allegati:

- elenco dei residui attivi All. A;
- elenco dei residui passivi All. B;
- elenco dei residui attivi eliminati All. C;
- elenco dei residui passivi eliminati All. D.

Il Revisore Unico:

per quanto di propria competenza

esprime parere favorevole

alla proposta di deliberazione presentata dal Sindaco Avv. Ivan Martelli, relativa all'oggetto ed invita l'Ente, in osservanza al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D. L.gs. 118/2011 e s.m.i., e quindi, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al Tesoriere.

Raccuja, 17.08.2021.

L'Organo di Revisione
Dott. Carmelo Franco ANASTASI